

INFORMATIVA SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO UE E CONGIUNTI DEL CONSIGLIO UE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DI INTERESSE REGIONALE –  
03 LUGLIO 2024

Data	Codice e Titolo con link al documento	Sintesi	Ambito di interesse
9.7. 2024	ST 12096 2024 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE <a href="#">RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'evoluzione nella falsificazione di medicinali e sulle misure previste dalla direttiva 2011/62/UE come disposto dall'articolo 3 della stessa</a>	Nel giugno 2011 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2011/62/UE, nota anche come direttiva sui medicinali falsificati. La direttiva persegue una duplice finalità: i) far fronte all'aumento del numero di ritrovamenti di medicinali falsificati nell'UE; e ii) rafforzare la supervisione della catena di fornitura legale dei medicinali per uso umano. La direttiva ha introdotto norme europee armonizzate volte a garantire che medicinali falsificati non entrino nella catena di fornitura legale del mercato unico e non arrivino ai pazienti. Essa stabilisce l'obbligo della presenza delle caratteristiche di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano soggetti a prescrizione.	D.G. Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
18.7. 2024	ST 12441 2024 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE <a href="#">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 19.6.2024 che modifica il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo</a>	Lo scopo principale del regolamento delegato è modificare il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di attuare le modifiche più recenti - adottate sotto forma di raccomandazione in occasione della 28 riunione annuale della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) del novembre 2023 - della raccomandazione ICCAT 22-08 che istituisce un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Il regolamento delegato apporta inoltre alcuni aggiornamenti e modifiche necessari al regolamento (UE) 2023/2053. Il regolamento (UE) 2023/2053 è stato modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/897 del Parlamento europeo e del Consiglio.	D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali
19.7. 2024	ST 12461 2024 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE <a href="#">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 28.5.2024 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo</a>	Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ("regolamento di base") prevede l'introduzione graduale dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1. L'obiettivo dell'obbligo di sbarco è porre fine al problema dei rigetti in mare. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base, l'articolo 15, paragrafo 1, fa salvi gli obblighi internazionali dell'Unione europea	D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali

INFORMATIVA SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO UE E CONGIUNTI DEL CONSIGLIO UE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DI INTERESSE REGIONALE –  
03 LUGLIO 2024

Data	Codice e Titolo con link al documento	Sintesi	Ambito di interesse
22.7. 2024	<p><a href="#">ST 12495 2024 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 19.6.2024 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze</a></p>	<p>Gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele sono garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e la libera circolazione delle sostanze, delle miscele e degli articoli. Gli obiettivi sono conseguiti, tra l'altro, stabilendo un elenco di sostanze con le rispettive classificazioni armonizzate e i rispettivi elementi di etichettatura armonizzati a livello di Unione. L'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008 conferisce alla Commissione il potere di includere senza indebito ritardo sostanze nella tabella 3 dell'allegato VI, parte 3, qualora ritenga appropriato armonizzarne la classificazione e l'etichettatura (la tabella 3.1 è stata rinominata tabella 3 in seguito alla soppressione della tabella 3.2). Sulla base dei pareri resi dal comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), nonché tenendo conto delle osservazioni ricevute dagli Stati membri e dai portatori di interessi, è opportuno introdurre o aggiornare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze e mod</p>	<p>D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive</p>
24.7. 2024	<p><a href="#">ST 11336 2024 INIT – PROPOSTA Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione</a> <a href="#">Altre versioni linguistiche disponibili</a></p>	<p>Scopo della presente proposta è avviare la procedura per l'adozione di un nuovo regolamento sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, fondato sulla base giuridica appropriata, ossia l'articolo 77, paragrafo 3, TFUE. La presente proposta riproduce sostanzialmente il testo del regolamento (UE) 2019/1157 adottato dal Parlamento e dal Consiglio. In particolare, la Corte ha dichiarato che le limitazioni del diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla protezione dei dati personali, sanciti rispettivamente agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), risultanti dall'obbligo di inserire due impronte digitali nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità, non violano il principio di proporzionalità<sup>4</sup>. La Commissione ritiene tuttavia opportuno adattare il testo per quanto riguarda alcuni aspetti minori. Tali adattamenti sono illustrati nella sezione "Descrizione dettagliata delle singole disposizioni della proposta".</p>	<p>D.G. Politiche sociali e socio-sanitarie</p>

INFORMATIVA SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO UE E CONGIUNTI DEL CONSIGLIO UE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DI INTERESSE REGIONALE –  
03 LUGLIO 2024

Data	Codice e Titolo con link al documento	Sintesi	Ambito di interesse
30.7. 2024	<p>ST 12650 2024 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE <a href="#">DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 24.7.2024 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo "Stop Cruelty Stop Slaughter" (Basta crudeltà: fermiamo la carneficina) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio</a></p>	<p>Il 5 giugno 2024 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo "Stop Cruelty Stop Slaughter" (Basta crudeltà: fermiamo la carneficina). Lo scopo dell'iniziativa così come formulato dagli organizzatori si articola in due obiettivi che richiedono: i) "che venga incentivata la produzione di proteine vegetali, compresi i sostituti vegetali di latte e uova, e la produzione di carne coltivata"; e ii) "che venga programmata una progressiva diminuzione degli animali allevati, in ragione del 50 % del numero degli animali in essere ogni anno, [...] nonché che venga programmata una progressiva chiusura di tutti gli allevamenti a scopo alimentare".</p>	<p>D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali</p>
30.7. 2024	<p>ST 12643 2024 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE <a href="#">REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciproconazolo e spirodiclofen in o su determinati prodotti</a></p> <p>ST 12643 2024 ADD 1 - - NOTA DI TRASMISSIONE <a href="#">REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciproconazolo e spirodiclofen in o su determinati prodotti</a></p> <p>ST 12643 2024 ADD 2 - - NOTA DI TRASMISSIONE <a href="#">REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda</a></p>	<p>il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2, Per le sostanze ciproconazolo e spirodiclofen i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.</p>	<p>D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali</p>

INFORMATIVA SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO UE E CONGIUNTI DEL CONSIGLIO UE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DI INTERESSE REGIONALE –  
03 LUGLIO 2024

Data	Codice e Titolo con link al documento	Sintesi	Ambito di interesse
	<a href="#">i livelli massimi di residui di ciproconazolo e spirodiclofen in o su determinati prodotti</a>		
31.7. 2024	<b>ST 12685 2024 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE</b> <a href="#">RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici</a>	<p>La direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (la "direttiva") è uno degli strumenti legislativi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi per il 2030 in materia di inquinamento atmosferico previsti dal piano d'azione per l'inquinamento zero. Stabilisce impegni nazionali di riduzione delle emissioni per ogni Stato membro dell'UE per il periodo 2020-2029 e ne fissa di più ambiziosi a partire dal 2030, concentrandosi su cinque inquinanti atmosferici che hanno un impatto negativo significativo sull'ambiente e sulla salute umana, vale a dire: biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>); ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>); composti organici volatili non metanici (COVNM); ammoniaca (NH<sub>3</sub>); e particolato fine (PM<sub>2,5</sub>).</p>	<p>D.G. Difesa del Suolo e Ecosistema</p> <p>D.G. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali</p>